



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 144 DI DATA 30 Dicembre 2011

O G G E T T O:

Comunità della Paganella. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale.

IL PRESIDENTE

Considerato che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento ha previsto all'articolo 8, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, un significativo trasferimento di funzioni, originariamente esercitate dalla Provincia e dai Comprensori, ai Comuni, prevedendo per gran parte di esse l'obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità;

considerato altresì che in tale ottica la legge provinciale individua le funzioni che rimangono riservate al livello provinciale, prevedendo per tutte le altre un processo di graduale trasferimento;

evidenziato che il decreto del Presidente della Provincia n. 65 del 17 aprile 2007 (*Individuazione dei territori delle Comunità ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*), adottato d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, nell'individuare i territori di riferimento delle Comunità, ha previsto tra gli altri i seguenti territori che precedentemente erano compresi nel Comprensorio della Valle dell'Adige (C5):

- il territorio "Cembra", corrispondente alla Comunità della Valle di Cembra;
- il territorio "Rotaliana", corrispondente alla Comunità Rotaliana-Königsberg;
- il territorio "Paganella", corrispondente alla Comunità della Paganella;
- il territorio "Val d'Adige", corrispondente al Territorio dei comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;
- il territorio "Valle dei Laghi", corrispondente alla Comunità della Valle dei Laghi;

atteso che a tal fine l'articolo 8, al comma 13, dispone che *"I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti."*;

dato atto che con decreto del Presidente della Provincia n. 213 del 30 dicembre 2009 sono stati individuati gli atti fondamentali che la Comunità della Paganella è tenuta ad adottare preliminarmente al trasferimento delle funzioni, così definiti: *"criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio; bilancio pluriennale e bilancio annuale; programma di verifica del fabbisogno di personale, avuto riguardo all'intero territorio della comunità, dotazione organica; regolamento di funzionamento dell'assemblea della Comunità"*;

preso atto che la Comunità, come risulta dalla comunicazione del Segretario generale di data 29 dicembre 2011, prot. n. 764031, ha adottato gli atti fondamentali individuati nel predetto decreto n. 213 del 30 dicembre 2009;

considerato che con provvedimento della Giunta provinciale del 17 luglio 2009, prot. n. 36230/09, a seguito della costituzione della Comunità della Valle di Cembra, è stata disposta la nomina del commissario straordinario del Comprensorio della Valle dell'Adige – nella persona del dott. Guido Ghirardini – in attuazione dell'art. 42, comma 02, della legge provinciale n. 3 del 2006; ai sensi del medesimo disposto normativo, dalla medesima data gli organi comprensoriali sono decaduti e le relative funzioni affidate al commissario straordinario;

rilevato che l'incarico del Commissario straordinario avrà durata fino alla data di effettivo trasferimento, ai sensi dell'art. 8, comma 13, e dell'art. 42, commi 1 e 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, delle funzioni originariamente svolte dal Comprensorio C5 a tutte le Comunità dell'ambito territoriale del Comprensorio della Valle dell'Adige e ai Comuni che hanno stipulato la convenzione prevista dall'art. 11, comma 2, lett. a), della medesima legge (ossia i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme costituenti il Territorio Val d'Adige);

considerato che l'art. 42, commi 3 e 4, della legge di riforma istituzionale dispone che, nel caso in cui l'ambito territoriale della Comunità o dei Comuni che stipulano la convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della medesima legge provinciale non coincida interamente con quello del Comprensorio, al trasferimento del personale, dei beni mobili e immobili e di ogni altro rapporto giuridico ripartibile si provvede, con la decorrenza del trasferimento delle funzioni, sulla base di un piano di riparto adottato dalla Giunta provinciale e concordato con le Comunità interessate e con i Comuni predetti e che la Giunta provinciale provveda alla nomina di un commissario liquidatore per la definizione dei rapporti giuridici eventualmente non trasferibili, in quanto non ripartibili;

atteso che con propria deliberazione n. 2331 del 4 novembre 2011 la Giunta provinciale ha nominato il commissario per la definizione dei rapporti giuridici (ripartibili e non ripartibili) riferiti agli enti nati dalla soppressione del Comprensorio C5, affidando allo stesso anche l'incarico di predisporre lo schema di piano di riparto previsto dall'art. 42, comma 3, della legge di riforma istituzionale nonché la successiva liquidazione dei rapporti non ripartibili;

rilevato che il predetto primo piano di riparto è stato approvato dalla Giunta provinciale in data 30 dicembre 2011 previo accordo con gli enti interessati;

richiamato il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 23 giugno 2011 dalle rappresentanze degli enti del comparto autonomie locali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e volto a individuare i criteri ed i principi generali sulla base dei quali definire i criteri di riparto del personale del Comprensorio della Valle dell'Adige nelle diverse Comunità/Territorio;

richiamato altresì l'atto concertativo siglato in data 25 luglio 2011 tra il Comprensorio della Valle dell'Adige e le confederazioni sindacali (sottoscritto anche dalle Comunità sorte sul territorio del Comprensorio medesimo) e concernente il riparto ed il trasferimento del personale del Comprensorio della Valle dell'Adige alle Comunità ed al Territorio costituiti sul territorio del C5;

atteso che, con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni, ivi comprese quelle trasferite, alla Comunità della Paganella verrà assegnato, nel rispetto dei criteri definiti con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009 e n. 477 di data 5 marzo 2010, nonché con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2012, e previa intesa con il Consiglio delle autonomie, un ammontare di risorse quantificato:

a) per la gestione corrente di bilancio, avendo a riferimento:

1. le risorse assegnate dalla Provincia sui fondi di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (*Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori*), definite per gli anni 2011 e 2012 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2251 del 28 ottobre 2011; per la definizione delle modalità di riparto della quota del 10% di detta assegnazione, accantonata con la deliberazione n. 2251 citata, si rinvia ad un successivo provvedimento, da adottarsi d'intesa tra le Comunità ed i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, come previsto nel primo piano di riparto adottato ai sensi dell'articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2006;

2. per le attività in materia socio-assistenziale le relative risorse per l'anno 2012 saranno determinate con deliberazione di Giunta provinciale secondo quanto previsto al punto 6.1.2.2 del Protocollo di finanza locale per il 2012;
 3. per le attività in materia di diritto allo studio le risorse definite per l'anno 2012 saranno determinate con deliberazione di Giunta provinciale secondo quanto previsto al punto 6.1.2.3 del Protocollo di finanza locale per il 2012;
 4. una quota determinata sulla base di criteri e parametri oggettivi, per i maggiori oneri derivanti dalle funzioni direttamente attribuite alla Comunità della Paganella da specifiche leggi di settore;
- b) per il finanziamento dei progetti finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e sociale locale, nonché per supportare l'organizzazione e l'impostazione degli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale, con riferimento alla quota di risorse determinata sulla base di quanto stabilito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2012, al punto 6.2.1.; in particolare alla comunità verrà assegnata una quota dei 14,9 milioni di euro, che sarà individuata secondo modalità e criteri definiti d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
 - c) per quanto riguarda specificatamente le funzioni relative all'edilizia abitativa le relative risorse sono definite in relazione ai provvedimenti della Giunta provinciale di attuazione delle disposizioni in materia;

dato atto peraltro che alcune delle funzioni trasferite alla comunità della Paganella con il presente decreto saranno esercitate in prima applicazione avvalendosi di forme di gestione associata con le altre Comunità ed il territorio Val d'Adige, le risorse sopra indicate, come spettanti alla Comunità della Paganella, potranno in parte essere assegnate alle Comunità capofila di dette gestioni, ancorché con l'indicazione della quota spettante alla Comunità in questione;

ritenuto di procedere, in prima applicazione e con riferimento al territorio di competenza, al trasferimento alla Comunità della Paganella delle funzioni nelle materie già esercitate, a titolo di delega della Provincia, dal Comprensorio della Valle dell'Adige;

rilevato altresì che dalla data di trasferimento delle funzioni la Comunità della Paganella diviene titolare anche delle ulteriori funzioni ad essa attribuite direttamente dalla legge a titolo di competenza;

in considerazione della necessità di definire in modo unitario la gestione delle pratiche inerenti i settori edilizia agevolata, edilizia pubblica e i contributi in materia di centri storici, con riferimento alle domande presentate al Comprensorio della Valle dell'Adige o a graduatorie già approvate dal medesimo Comprensorio, nonché in materia di contributi per cure ortodontiche, si ritiene inoltre di adottare in allegato al presente decreto alcune disposizioni di prima applicazione, concordate con gli enti interessati (Allegato A);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge provinciale di riforma istituzionale, dalla data di trasferimento delle funzioni la Comunità della Paganella -con riferimento al relativo territorio- subentra di diritto al Comprensorio C5 nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la titolarità dei contratti di lavoro del personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato assegnati alla Comunità della Paganella come risultante dagli accordi sindacali sottoscritti nei mesi di giugno e luglio del corrente anno, sopra richiamati, e dal primo piano di riparto approvato dalla Giunta provinciale in data odierna;

atteso che, per quanto riguarda i beni mobili e immobili compresi nel piano di riparto approvato dalla Giunta provinciale in accordo con gli enti interessati, la titolarità sarà trasferita alla Comunità della Paganella sulla base delle apposite schede ricognitive redatte dal Comprensorio C5, allegate al

piano di riparto, e che dette schede, che contengono gli elementi identificativi di ciascun bene, costituiranno titolo per l'intavolazione e le relative volture catastali e per qualsiasi atto di trascrizione nei pubblici registri, sulla base dell'articolo 42, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 3 del 2006;

ritenuto che in una prima fase, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, la Comunità della Paganella provveda con l'utilizzo delle risorse umane individuate sulla base del primo piano di riparto e che verranno assegnate dal Comprensorio di provenienza, dando atto nel contempo della necessità di una complessiva definizione delle risorse necessarie per l'esercizio delle competenze, proprie e trasferite alla predetta Comunità, nell'ambito di un quadro programmatico complessivo, anche alla luce delle ulteriori competenze che verranno progressivamente trasferite ai sensi della legge di riforma istituzionale;

dato atto in particolare che nei prossimi mesi verrà completato il progetto organizzativo "*Fare Comunità*" che dovrà individuare, oltre alle risorse umane necessarie per l'esercizio delle competenze da parte della Comunità della Paganella, anche le possibilità di ottimizzazione delle risorse disponibili sul territorio e ritenuto quindi di demandare a successiva intesa la definizione delle risorse umane necessarie alla Comunità della Paganella e delle modalità di copertura di tale fabbisogno, nel rispetto del principio di invarianza della spesa complessiva del comparto autonomie locali;

dato atto che alla Comunità potranno essere trasferite dalla Provincia, dalle Comunità o dai Comuni unità di personale a cui, ai sensi dell'articolo 78 bis del contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale del comparto autonomie locali del 20 ottobre 2003 e del protocollo d'intesa stipulato fra Provincia, Consorzio dei comuni trentini e Organizzazioni sindacali di data 7 giugno 2006, sarà garantito il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico maturato e in godimento alla data del trasferimento e la applicazione del contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali;

precisato che per l'esercizio delle proprie funzioni la Comunità dovrà avvalersi, per quanto disponibili, degli strumenti di sistema e di altri servizi disponibili all'interno del sistema pubblico provinciale;

atteso che, ai sensi dell'articolo 147 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, la Provincia ha messo a disposizione della Comunità le necessarie unità di personale appositamente formato per lo svolgimento dei compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale e nell'attuazione della riforma istituzionale (c.d. "facilitatori");

richiamate le indicazioni operative ai Comprensori, assunte dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2559 e n. 2560 del 2009 e con le deliberazioni n. 138, 656 e 657 del 2010 con particolare riguardo alle risorse finanziarie e al personale;

vista l'intesa con il Consiglio delle autonomie locali raggiunta in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e le autonomie locali di data 30 dicembre 2011;

DECRETA

1. di trasferire alla Comunità della Paganella, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle dell'Adige a titolo di delega dalla Provincia sul territorio di competenza della predetta Comunità e segnatamente nelle seguenti materie:

- a) assistenza scolastica, ivi compresi i servizi residenziali per gli studenti e gli altri interventi di tipo sociale idonei a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 70 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*legge provinciale sulla scuola*);
- b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali. Restano comunque riservate alla Provincia le funzioni di livello provinciale individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 4 lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come da ultimo declinate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 556 del 25 marzo 2011 e successive modifiche;
- c) le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, da esercitarsi nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato A al presente decreto.

Nelle more di uno specifico atto di indirizzo e coordinamento, nell'esercizio delle predette funzioni dovranno essere comunque osservati i criteri e le modalità in vigore alla data del trasferimento.

Le funzioni trasferite ai sensi del presente decreto dovranno essere esercitate nel rispetto delle disposizioni di legge, degli atti di programmazione e degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia in materia, assicurando il rispetto dei livelli minimi e degli standard delle prestazioni definiti dalla Provincia per tutto il territorio provinciale;

2. di disporre che la gestione delle pratiche inerenti i settori edilizia agevolata, edilizia pubblica e i contributi in materia di centri storici, con riferimento alle domande presentate al Comprensorio della Valle dell'Adige o a graduatorie già approvate dal medesimo Comprensorio, nonché in materia di contributi per cure ortodontiche sia effettuata in conformità alle disposizioni di prima applicazione, concordate con gli enti interessati e riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di dare atto che la Comunità della Paganella subentra inoltre, con riferimento al territorio di competenza, in tutte le funzioni attribuite alla competenza del Comprensorio della Valle dell'Adige;

4. di disporre che il trasferimento di cui al precedenti punti 1) e 3) decorre dal **1 gennaio 2012** e, considerato il contestuale trasferimento di funzioni agli altri enti nati sul territorio del Comprensorio della Valle dell'Adige, di dare atto che dalla medesima data il Comprensorio medesimo è messo in liquidazione;

5. di dare atto che la Comunità della Paganella esercita inoltre le funzioni e i compiti ad essa direttamente attribuite da specifiche leggi di settore, e in particolare le competenze in materia urbanistica previste dalla legge provinciale n. 1 del 2008;

6. di dare atto che per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti precedenti, laddove non già espressamente previsto dalle leggi provinciali di settore, i riferimenti in esse contenuti al comprensorio o agli organi comprensoriali devono intendersi sostituiti – in quanto compatibili- con quelli alla Comunità e ai corrispondenti organi;

7. di disporre, ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006, che alla Comunità della Paganella sono trasferite le risorse umane e i beni mobili indicati nel primo piano di riparto, nonché i beni eventualmente individuati nella fase di liquidazione del Comprensorio della Valle dell'Adige;

8. di dare atto che, ai sensi degli articoli 8, comma 13 e 42, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 3 del 2006 dalla data del trasferimento di funzioni di cui al punto 4), la Comunità della Paganella

subentra –con riferimento al territorio di competenza- nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Comprensorio della Valle dell'Adige e corrispondenti alle funzioni individuate dai punti precedenti, ivi inclusi i rapporti con il personale e la titolarità dei beni, sulla base di quanto previsto nel primo piano di riparto;

9. di disporre che, al fine di dare attuazione al subentro della Comunità della Paganella nella titolarità dei beni mobili e immobili già appartenenti al Comprensorio della Valle dell'Adige ai sensi di legge e secondo quanto previsto nel primo piano di riparto, il medesimo Comprensorio deve redigere entro la data di cui al punto 4) apposite schede ricognitive dei beni medesimi. Le schede, che contengono gli elementi identificativi di ciascun bene, costituiranno titolo per l'intavolazione e le relative volture catastali e per qualsiasi atto di trascrizione nei pubblici registri, sulla base dell'articolo 42, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 3 del 2006;

10. di disporre che in questa fase, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Comunità della Paganella provveda con l'utilizzo delle risorse umane già a disposizione del corrispondente Comprensorio ed assegnate come indicato nel primo piano di riparto, dando atto della necessità di una complessiva definizione delle risorse umane necessarie per l'esercizio delle competenze, proprie e trasferite alla predetta Comunità, da definirsi nell'ambito di un quadro programmatico complessivo, anche alla luce delle ulteriori competenze che verranno progressivamente trasferite ai sensi della legge di riforma istituzionale e di demandare a tal fine a successiva intesa la definizione delle risorse umane necessarie alla Comunità della Paganella e delle modalità di copertura di tale fabbisogno, nel rispetto del principio di invarianza della spesa complessiva del comparto autonomie locali;

11. di dare atto inoltre che, ai sensi dell'articolo 147 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, la Provincia ha messo a disposizione della Comunità le necessarie unità di personale appositamente formato per lo svolgimento dei compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale e nell'attuazione della riforma istituzionale (c.d. "facilitatori");

12. di disporre che per l'esercizio delle proprie funzioni la Comunità dovrà avvalersi, per quanto disponibili, degli strumenti di sistema e di altri servizi disponibili all'interno del sistema pubblico provinciale;

13. di dare atto che, con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni, ivi comprese quelle trasferite, alla Comunità della Paganella verrà assegnato, nel rispetto dei criteri definiti con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009 e n. 477 di data 5 marzo 2010, nonché con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2012, e previa intesa con il Consiglio delle autonomie, un ammontare di risorse quantificato:

a) per la gestione corrente di bilancio, avendo a riferimento:

1. le risorse assegnate dalla Provincia sui fondi di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (*Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori*), definite per gli anni 2011 e 2012 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2251 del 28 ottobre 2011; per la definizione delle modalità di riparto della quota del 10% di detta assegnazione, accantonata con la deliberazione n. 2251 citata, si rinvia ad un successivo provvedimento, da adottarsi d'intesa tra le Comunità ed i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, come previsto nel primo piano di riparto adottato ai sensi dell'articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2006;

2. per le attività in materia socio-assistenziale le relative risorse per l'anno 2012 saranno determinate con deliberazione di Giunta provinciale secondo quanto previsto al punto 6.1.2.2 del Protocollo di finanza locale per il 2012;

3. per le attività in materia di diritto allo studio le risorse definite per l'anno 2012 saranno determinate con deliberazione di Giunta provinciale secondo quanto previsto al punto 6.1.2.3 del Protocollo di finanza locale per il 2012;

4. una quota determinata sulla base di criteri e parametri oggettivi, per i maggiori oneri derivanti dalle funzioni direttamente attribuite alla Comunità della Paganella da specifiche leggi di settore;

- b) per il finanziamento dei progetti finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e sociale locale, nonché per supportare l'organizzazione e l'impostazione degli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale, con riferimento alla quota di risorse determinata sulla base di quanto stabilito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2012, al punto 6.2.1.; in particolare alla comunità verrà assegnata una quota dei 14,9 milioni di euro, che sarà individuata secondo modalità e criteri definiti d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
- c) per quanto riguarda specificatamente le funzioni relative all'edilizia abitativa le relative risorse sono definite in relazione ai provvedimenti della Giunta provinciale di attuazione delle disposizioni in materia;

14. dato atto peraltro che alcune delle funzioni trasferite alla comunità della Paganella con il presente decreto saranno esercitate in prima applicazione avvalendosi di forme di gestione associata con le altre comunità ed il territorio Val d'Adige, le risorse sopra indicate, come spettanti alla Comunità della Paganella, potranno in parte essere assegnate alle comunità capofila di dette gestioni, ancorché con l'indicazione della quota spettante alla Comunità in questione;

15. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della legge 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971;

16. di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e che dello stesso sia data comunicazione agli enti interessati.

EG - MC

IL PRESIDENTE
f.to Lorenzo Dellai